



**COMUNE
DI
QUINGENTOLE**

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 28/04/2023

INDICE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 3 RIFIUTI URBANI

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

ART. 7 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I RIFIUTI

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

ART. 19 RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO, RIUTILIZZO - RIDUZIONE PER AVVIO TOTALE AL RECUPERO

ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

ART. 21 AGEVOLAZIONI

ART. 22 SCUOLE STATALI

ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA

ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)

ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

ART. 27 VERSAMENTI

ART. 28 RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

ART. 29 POTERI DEL COMUNE

ART. 30 ACCERTAMENTO

ART. 31 INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

ART. 32 SANZIONI

ART. 33 INTERESSI DI MORA

ART. 34 CONGUAGLI E RIMBORSI

ART. 35 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 36 CONTENZIOSO

ART. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 38 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014).

2. Le tariffe della TARI si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, se avviati al compostaggio.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; esso si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, dalla Carta dei Servizi, e dalle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

ART. 3 RIFIUTI URBANI

1. Sono classificati Rifiuti Urbani i rifiuti identificati dall'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a seguito dell'applicazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale è presente l'elenco di dettaglio dei rifiuti, che sono classificati urbani, solo se prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale.

2. Nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani sono indicati gli standard di gestione del servizio di raccolta domiciliare. Oltre tali standard il Gestore valuterà le modalità più opportune per lo svolgimento del servizio.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Quingentole in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicata e riscossa la TARI.

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui a leggi o decreti in materia, si intende per:

- Locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie.
- Superficie assoggettabile-utenza domestica: è la superficie calpestabile di tutti i locali costituenti l'abitazione, compresi gli accessori e pertinenziali, indipendentemente che gli stessi siano o meno collegati.
- Superficie assoggettabile-utenza non domestica: è la superficie calpestabile di tutti i locali, e/o aree scoperte operative, costituenti il compendio immobiliare in cui viene esercitata una specifica attività, indipendentemente che gli stessi siano o meno strutturalmente collegati l'uno all'altro e comunque raggiungibili dal medesimo accesso su via pubblica.
- Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio, balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto, con l'ausilio, o meno, di strutture amovibili.
- Aree scoperte operative: aree scoperte in cui si svolgono attività economiche produttive di rifiuti. Non sono considerate operative le aree strumentali ai locali di cui sono pertinenza, come ad esempio parcheggi scoperti, giardini, aree di manovra e transito, ecc.
- Possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- Detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
- Utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione;
- Utenze non domestiche: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc., nessuna esclusa.
- Attività Prevalente: si intende l'attività con le più elevate superfici assoggettabili, di tutta l'impresa.

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

1. La superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, dell'unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, che saranno dichiarate con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti, in caso di nuova classificazione.

3. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.

4. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi dell'esclusione stessa.

5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

ART. 7 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti TARI, per ogni tipologia di utenza e qualora applicabile:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie e le aree scoperte non operative di locali assoggettati al tributo;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

- a) I locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
- b) Le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50;
- c) Le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- d) Le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) Le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
- f) Le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
- g) I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente all'attività sportiva specifica;
- j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite all'attività agricola;
- k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa o da cui sono originati rifiuti speciali;
- m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo la tassa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

5. Con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA (aziende agricole e attività connesse), produttive di rifiuti speciali, tali attività sono escluse dall'applicazione della TARI, tuttavia la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA chiarisce che "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe". Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze si ritiene ferma la possibilità, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di

raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali (o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti) e di rifiuti urbani sono computate con una diminuzione percentuale pari al rapporto K_s/K_d (espressi in Kg/mq/anno), dove K_s è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali (o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie assoggettata, mentre K_d è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

- a) Dichiarazione attestante lo smaltimento rifiuti da soggetto autorizzato o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani;
- b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
- c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
- d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
- e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a tassa, la TARI verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti è applicata per la copertura integrale dei costi d'uso del capitale e di quelli operativi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio e dal Comune ognuno per la parte di propria competenza, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno, fatte salve le eventuali proroghe o altro termine fissato per legge.

3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità alle deliberazioni emanate da ARERA, tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 e di ogni altro introito per convenzioni, tariffe giornaliere, ecc.

4. Il Comune comunica al Gestore del servizio i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

5. Nella relazione accompagnatoria, redatta secondo gli schemi forniti da ARERA, sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.

6. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo, per la quota eccedente il relativo fondo, nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità.

7. Si considerano inesigibili i crediti come qualificati dalla normativa fiscale, con particolare riferimento all'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986 e s.m.i, nonché alle linee guida emanate dal MEF ed alle circolari esplicative in materia, fatto salvo che in ogni caso devono essere stati fatti i necessari solleciti ad adempiere ed aver esperito le procedure di recupero.

8. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, a seguito della validazione dell'Ente territorialmente competente, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'Ente territorialmente competente provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e la relativa relazione illustrativa.

ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa per i Rifiuti è determinata in base a tariffe commisurate ad anno solare.

2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico.

3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:

- a) il valore della superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati, suddivisa per ogni categoria di utenza e la superficie "normalizzata" sulla base della attribuzione dei coefficienti Ka (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche); in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati di stima;
- c) la percentuale di Raccolta Differenziata del precedente anno;
- d) la produzione stimata di rifiuti relativa a tutte le utenze, sulla base della attribuzione dei coefficienti Kb (Utenze domestiche) e Kd (Utenze non domestiche); in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e quelle non domestiche;
- e) il numero delle Utenze Domestiche e Non Domestiche servite;
- f) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato Istat disponibile;

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, fatte salve le eventuali proroghe o altro termine fissato per legge, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

4. QUOTA VARIABILE: I costi da coprire tramite la quota variabile sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate e al residuo secco indifferenziato. La tariffa è determinata

sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti eccedenti gli standard previsti dal vigente Regolamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono sottratti dai costi che debbono essere coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.

4. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I RIFIUTI

1. Il tributo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

2. La non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti, non comportano alcun esonero o riduzione della tassa, che viene applicata per la presenza dei presupposti.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione, purché siano dichiarate entro i termini stabiliti dal presente Regolamento; alle dichiarazioni effettuate oltre i termini previsti sono applicate le sanzioni stabilite dal presente Regolamento e la variazione produce effetti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

4. La variazione di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione dell'utenza iniziale; la richiesta di cessazione dell'utenza deve essere presentata dall'utente contestualmente alla dimostrazione oggettiva della decadenza del presupposto.

5. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, fatto salvo che l'utente abbia richiesto di poter usufruire del servizio, in data antecedente, e sia stata effettuata la fornitura dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

6. L'obbligazione termina con la cessazione dei presupposti per l'applicazione della tariffa sempre che entro i sette giorni successivi a tale data i dispositivi per il conferimento dei rifiuti siano restituiti al gestore; in assenza della restituzione l'obbligazione cessa il giorno in cui i dispositivi sono restituiti al Comune, in considerazione della potenzialità di usufruire comunque del servizio.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi similari, non pertinenziali. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti; in caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti N°2.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente Ka previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.

3. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:

- a) le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento;
- b) le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;
- c) si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente;

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. Qualora sia attivata la raccolta porta a porta a tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

5. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzeri, catering, etc.) devono conferire i propri rifiuti presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto.

ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono esclusi dall'applicazione del tributo per i rifiuti ai sensi del D. Lgs. 116/2020. Usufruiscono di tale esclusione le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

Gli agriturismi possono tuttavia presentare istanza per l'adesione al servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti, in quanto come precisato nella circolare del MITE del 12/04/2021 sono attività non elencate nell'allegato L-quinques D.P.R 152/2006 ma ad esse simile per natura e tipologia di prodotti e si considerano comprese nella categoria a cui sono analoghe.

2. Alle strutture ricettive non alberghiere, così come identificate dall'art. 18 comma 4 della Legge Regionale n. 27 del 01/10/2015, in considerazione della dimensione molto limitata e della gestione, di norma, familiare o non imprenditoriale sono inserite nell'apposita categoria con coefficienti riferiti alla categoria 8 e ridotti del 30% tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente circa la conduzione di tali attività e dalla minor produzione di rifiuti;

3. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ricreativa, con ingresso riservato ai soli soci (quali ad esempio gestioni di bar e/o ristoranti, ecc.) considerate le specifiche limitazioni di esercizio, viene inserita nella categoria 54, con categoria di riferimento n. 24, di cui al Dpr 158/99 a cui si applica una riduzione di coefficienti del 30%.

4. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

5. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature superiore a 1.500 mq e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similari a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

6. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

7. La categoria di supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

8. Alle attività artigianali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.

9. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto, la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

10. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

- a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e separata dal resto dell'attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
- b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 20%;
- c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;
- d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;

- e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto;
- f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di bevande e prodotti alimentari, lavanderie automatiche, ecc., effettuate attraverso il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite nella categoria dei negozi particolari con riduzione della tariffa del 20%.

11. Gli esercizi di vendita di beni ed oggetti di "seconda mano" acquisiti, anche, tramite attività complementare di ritiro di prodotti od oggetti al fine di liberare appartamenti o cantine ecc. sono inserite nella categoria delle esposizioni beni durevoli, ad esclusione dell'attività complementare che, considerate le significative quantità di rifiuti provenienti da ambiti diversi dai locali assoggettati, sono gestite separatamente come rifiuti speciali a cui il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese. L'attività effettivamente svolta è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12. Qualora, ai sensi del presente articolo, sia stata istituita una categoria apposita la riduzione tariffaria è esplicitata in riduzione dei coefficienti Kc e Kd come evidenziato nella tabella di cui all'allegato 4, mentre in tutti gli altri casi la stessa è applicata in forma percentuale su tutte le tre componenti di costo ovvero sulla componente di costo specificata.

ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti: riduzione del **30%**
 - b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in altre strutture sanitarie a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato: riduzione del **30%**
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare: riduzione del **30%**
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del **25%**.

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

ART. 19 RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO, RIUTILIZZO - RIDUZIONE PER AVVIO TOTALE AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

A. RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile, in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti. Per ottenere il beneficio l'utenza non domestica deve ogni anno:

- a. dichiarare le tipologie e i quantitativi di rifiuti che ha avviato al recupero;
- b. comprovare annualmente di aver provveduto regolarmente alla gestione dei propri rifiuti, tramite specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Viene ridotta la tariffa della quota variabile con riferimento alle frazioni di rifiuti urbani differenziate avviate al recupero, fino al valore massimo del 70%.

3. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e include anche tutte le attività di «riciclo» (art. 183, comma 1, lett. u).

4. La percentuale di riduzione della quota variabile è pari alla percentuale del totale dei rifiuti differenziati prodotti e avviati al recupero escluse le eventuali frazioni di materiali cedute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non, imballaggi), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti differenziati assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della percentuale di riduzione della quota variabile} = \frac{(\text{Kg. rifiuti recuperati})}{(\text{Kd assegnato}) * (\text{Superficie tassabile})} * 100$$

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di aprile dell'anno successivo, allegando la documentazione necessaria ed idonea per l'effettuazione del calcolo.

B. RIDUZIONE PER IL RIUTILIZZO O REIMPIEGO DI SCARTI DECADENTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA

1. La tariffa della quota variabile relativa alle utenze non domestiche produttive, che riutilizzano o reimpiegano scarti di materie prime nel medesimo processo produttivo, o in un processo produttivo secondario appositamente installato per il riutilizzo o reimpiego degli scarti di materie prime decadenti dal processo produttivo primario, è ridotta del 20%.

2. La riduzione è concessa solo nei casi in cui l'area di produzione di detti scarti sia inclusa tra le superfici assoggettate e che tali scarti siano a tutti gli effetti rifiuti urbani.

3. La riduzione è concessa previa autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il tipo di riutilizzo o reimpiego degli scarti di materia prima decadenti dal processo produttivo, con allegata specifica relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico competente in materia, illustrante le

modalità di recupero, il tipo di materia recuperata e le relative quantità, nonché il processo di produzione attuato.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui al precedente comma 2, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

C. RIDUZIONE PER AVVIO TOTALE AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici soggette e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche devono dare comunicazione preventiva al Gestore via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili
 - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO
 - c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
 - d. la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
 - e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e bidoni
 - f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, non prima del decorso di due anni, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al gestore del servizio rifiuti, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 8. Il Gestore e il Comune hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
- 9. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni, di norma e salvo diversa esplicita disposizione, non sono cumulabili tra loro; ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.

2. In deroga al comma precedente le riduzioni di cui all'articolo 19 sono fruibili anche dalle utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 18, comma 1 lettera d), applicandosi, in tal caso, la % di riduzione più vantaggiosa per l'utente.

3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 16 possono fruire anche delle riduzioni di cui all'articolo 19, se dovute e non oltre i limiti previsti.

ART. 21 AGEVOLAZIONI

1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, *per il sostegno alla non capacità contributiva della famiglia, per sostegno a forme di associazionismo, di vario genere quale culturale, rivolta al mondo giovanile, umanitario, cantieri, contrasto alle ludopatie ecc.* ovvero in caso di situazioni episodiche dovute a situazioni emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari).

2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui al comma 1 deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi della tassa rifiuti.

3. Nella delibera di approvazione delle tariffe sono anche individuati la spesa complessiva, da iscriversi a bilancio, le tipologie specifiche di agevolazione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta, e comunque ogni altra voce necessaria per la corretta gestione delle agevolazioni.

ART. 22 SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette alla tassa.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe della tassa Rifiuti.

ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali privati/pubblici od aree pubbliche.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'allegato 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

4. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni, se non previste nel presente articolo.

5. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:

- a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
- c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

7. Nei casi in cui la quota del servizio rifiuti fosse ricompresa in altri canoni applicati direttamente dal Comune, la tassa per i Rifiuti non sarà applicata e la somma attribuita dal Comune sarà sottratta dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per la TARI.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, che non hanno il patrocinio o la collaborazione del Comune di Quingentole, di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti.

2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani elenco degli eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente ne fossero interessate.

3. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Comune, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.

4. Il Gestore, al termine del servizio, emette regolare fattura, delle prestazioni svolte, al Comune.

5. I costi relativi agli eventi previsti dal presente articolo sono inseriti nel Piano Finanziario a consuntivo.

ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)

1. Alla TARI, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo della TARI, ed è versato all'Amministrazione Provinciale.

ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

1. L'utente deve richiedere al Comune l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli.

2. L'attivazione dell'utenza domestica avverrà anche d'ufficio, a seguito della comunicazione da parte dell'anagrafe della variazione di residenza a far tempo dalla stessa data della variazione.

3. Analoga modulistica deve essere compilata per comunicare la cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi in uso; fino a quando i dispositivi non sono riconsegnati non è possibile procedere con la chiusura dell'utenza.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, debbono contenere la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione della TARI. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro e non oltre i successivi 30 giorni dal modificarsi della situazione originaria.

8. Nel caso di cessazione dell'utenza, ad esclusione dei casi di subentro di altro utente, la stessa non potrà essere effettuata d'ufficio in quanto il mero cambio di residenza non determina automaticamente il venir meno del possesso o della detenzione dell'immobile (presupposto oggettivo art. 5 del regolamento). Per tali casistiche deve essere presentata, fisicamente, la dichiarazione di cessazione dell'utenza.

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di protocollazione della posta elettronica ordinaria, o della ricevuta di consegna per la PEC.

10. Le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio, sono fornite attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.

11. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Portale dell'Agenzia delle Entrate "PuntoFisco").

12. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

14. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori ecc..

15. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

16. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

17. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione del tributo così come disciplinati nei precedenti commi 15 e 16, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.

18. Relativamente alle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, in deroga a quanto disposto dal comma 16 si applica quanto previsto all'art.19 del presente Regolamento.

ART. 27 VERSAMENTI

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Agli inviti sono allegati i modelli di pagamento precompilati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione, di un documento di riscossione in formato cartaceo. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La tassa è versata in due rate:

- 1^a rata entro il mese di giugno dell'anno di riferimento
- 2^a rata entro il mese di ottobre dell'anno di riferimento.

L'invito di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare il tributo in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli inviti di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti inviti tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

Le variazioni in capo all'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

3. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utenza è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite. L'ulteriore possibilità di rateizzazione è garantita:

- a) ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) ai contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Comune;
- c) ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- d) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a euro 100;
- e) non è concessa alcuna rateizzazione per avvisi di pagamento di importo fino a 100 euro;
- f) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212

4. Il versamento della TARI è effettuato con la modalità del PagoPA. La predetta modalità di pagamento può essere modificata con la delibera di approvazione delle tariffe ed aliquote.

5. Nell'avviso di pagamento sono indicate le modalità ed i termini di versamento, nonché l'importo annuo previsto e le relative condizioni di calcolo.

ART. 28 RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 26, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'invito di pagamento di cui all'art. 27.

2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'ufficio tributi, e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la risposta;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - nome, cognome e codice fiscale;
 - ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - indirizzo;
 - coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'ufficio tributi il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. L'Ufficio tributi del comune fa seguito alle richieste di cui al primo comma inviando, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Relativamente alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta inoltre l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e l'indicazione della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. 296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei

termini decadenziali di cui al successivo art. 34. La risposta del Comune è trasmessa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 29 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della TARI.

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n°138.

ART. 30 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché per sanzioni, interessi di mora e spese di notifica.

L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Il Comune sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nell'invito di pagamento successivo, nonché ulteriormente occorrendo, notificando, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 32 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici , la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art.13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma amministrazione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472.

ART. 33 – INTERESSI DI MORA

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 34 CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Ogni variazione che incide sull'importo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.

2. La richiesta di rimborso, su modulo predisposto dal comune e disponibile presso l'ufficio tributi e scaricabile dal sito web istituzionale, deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione e quindi non abbia più in essere un'utenza assoggettabile a TARI.

ART. 35 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

ART. 36 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n°218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è il Comune che nomina il Gestore del servizio Responsabile esterno al trattamento.

2. Il Responsabile esterno al trattamento individua i Responsabili del trattamento dei dati personali, limitatamente alle attività necessarie alla corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta della banca dati d'utenza e di tutti i dati ad essa collegati.

3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e l'utilizzo è svolto esclusivamente al fine dell'effettuazione delle attività previste.

4. Il Gestore può effettuare comunicazioni dei dati trattati, nei limiti concessi dalla normativa vigente, solamente tra il Comune, il Gestore, Autorità di regolazione e Enti di controllo.

ART. 38 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.

2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale in materia.

3. I richiami e le citazioni a norme contenute nel presente testo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

ALLEGATI

ALLEGATO 1		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	100	1
101	170	2
171	250	3
251	350	4
351	500	5
501	oltre	6

ALLEGATO 2

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) e considerata come immobile a disposizione. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato	L'utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) . Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc	Per i nuovi si intesta l'utenza all'intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo familiare Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.	Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intesta al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all'intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell'utenza d'uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell'utenza di destinazione

TIPOLOGIA "INFORMATICA" DEI DATI DA COMUNICARE

Stringa dati anagrafici: Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via - n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ eventuali dati immobile /altri dati al bisogno;

Ogni anno: estrazione totale dell'anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti.

Ogni sei mesi banca dati partite IVA CCIAA – Ogni mese: aggiornamento modifiche anagrafiche

ALLEGATO 3

UTENZE DOMESTICHE Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,80	0,6	1
1a	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenti alla abitazione	0,80	Non applicato	
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,1	1,7
3	Componenti nucleo familiare	1,05	1,6	2,4
4	Componenti nucleo familiare	1,14	2,1	3,0
5	Componenti nucleo familiare	1,23	2,6	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,1	4,2

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4								
UTENZE NON DOMESTICHE Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd								
n° cat.	n° Cat. Rif DPR 158/99	lettera astensione	Descrizione Categoria	Note per applicazione	Kc min	Kc max	Kd min	Kd max
1	1	A	1-Musei, biblioteche		0,26	0,67	2,13	5,50
2	2	A	2-Cinematografi e teatri		0,20	0,43	1,63	3,50
3	3	A	3-Autorimesse	solo per superfici adibite al ricovero di mezzi dell'attività quando immobile separato e non connesso o pertinenziale al sito della eventuale attività principale	0,33	0,60	2,73	4,90
4	4	A	4-Campeggi	anche per aree di sosta camper o roulotte e comunque strutture ricettive all'area aperta di cui alla LR 27/2015 e s.m.i.	0,50	0,88	4,06	7,21
5	5	A	5-Stabilimenti balneari, piscine e simili		0,25	0,64	2,02	5,22
6	6	A	6-Autosaloni	anche per la superficie di eventuale officina e ufficio solo se residuale	0,22	0,51	1,83	4,22
7	7	A	7-Alberghi con ristorante	Strutture ricettive alberghiere con ristorante di cui alla LR 27/2015 e s.m.i. - Il ristorante è inteso come riservato alla fruizione dei soli clienti residenti altrimenti viene prevista utenza separata	0,78	1,64	6,40	13,45
8	8	A	8-Alberghi senza ristorante	Strutture ricettive alberghiere senza ristorante di cui alla LR 27/2015 e s.m.i.	0,61	1,08	5,04	8,88
9	9	A	9-Case di riposo		0,65	1,25	5,33	10,22
10	10	A	10-Ospedali, case di cura e cliniche		0,70	1,29	5,73	10,55
11	11	A	11-Uffici e agenzie	anche istituti bancari e di credito quando sportelli o agenzia	0,70	1,52	5,71	12,45
12	12	A	12-Banche ed istituti di credito	Solo banche quando sedi centrali o di rappresentanza con spazi caveau, auditorium ecc. > 1.500 mq	0,36	0,61	2,93	5,03
13	13	A	13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		0,65	1,41	5,30	11,55
14	14	A	14-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli		0,72	1,80	5,90	14,78
15	15	A	15-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,39	0,83	3,20	6,81
16	16	A	16-Banchi di mercato beni durevoli		0,71	1,78	5,79	14,58
17	17	A	17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista		0,71	1,48	5,82	12,12
18	18	A	18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	attività esercite in spazi limitati di norma entro i 100 mq	0,54	1,03	4,39	8,48
19	19	A	19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrie		0,71	1,41	5,82	11,55
21	21	A	21-Attività artigianali di produzioni beni specifici non alimentari	attività esercite di norma oltre i 100 mq ed entro i 500 mq	0,36	1,09	2,93	8,91
22	22	A	22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub		3,62	9,63	29,69	78,97
23	23	A	23-Mense, birrerie, piadinerie		3,15	7,63	25,86	62,55
24	24	A	24-Bar, caffè, pasticceria	per pasticceria se solo produzione e vendita senza somministrazione utilizzare categoria specifica pane e pasta	2,57	6,29	21,09	51,55
25	25	A	25-Supermercati generi alimentari	anche con generi misti ma con prevalenza della parte alimentare	1,31	2,76	10,76	22,67
26	26	A	26-Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq	per attività plurilicenza con prevalenza di generi alimentari oltre i 250 ed entro i 500 mq	1,00	2,61	8,19	21,40
27	27	A	27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		4,66	11,29	38,19	92,56
28	28	A	28-Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)		1,02	2,74	8,33	22,45
29	29	A	29-Banchi di mercato generi alimentari		2,28	6,92	18,66	56,78
30	30	A	30-Discoteche, night club e sale giochi		0,68	1,91	5,56	15,68
31	1	B	31-Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, sedi associazioni di volontariato onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto		0,26	0,67	2,13	5,50
32	3	B	32-Magazzini senza alcuna vendita diretta		0,33	0,60	2,73	4,90
33	3	C	33-Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici da inserire nella categoria specifica)		0,33	0,60	2,73	4,90
34	3	D	34-Magazzini sfitti o inutilizzati con servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree coperte o scoperte a bassa, bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe.	Locali ed aree a bassa o a bassissima produzione di rifiuti per circostanze temporanee - Riduzione coefficienti del 50% della categoria 32	0,17	0,30	1,37	2,45
35	3	E	35-Autotrasporti e corrieri per spedizioni e magazzini vendita ingrosso		0,33	0,60	2,73	4,90
36	4	B	36-Distributori carburante con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06	7,21
37	4	C	37-Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06	7,21
38	4	D	38-Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso		0,50	0,88	4,06	7,21
39	4	E	39-Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto		0,50	0,88	4,06	7,21
40	6	B	40-Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino, e simili)		0,22	0,51	1,83	4,22
41	10	B	41-Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"		0,70	1,29	5,73	10,55
42	7	B	42-Agriturismo con pernottamento e ristorazione	Riduzione coefficienti del 30% della categoria 7	0,55	1,15	4,48	9,42
43	8	B	43-Agriturismo con solo pernottamento	Riduzione coefficienti del 30% della categoria 8	0,43	0,76	3,53	6,22
44	9	B	44-Convitti, conventi, caserme e carceri		0,65	1,25	5,33	10,22
45	12	B	45-Studi professionali tecnici		0,36	0,61	2,93	5,03
46	11	C	46-Studi medici, veterinari, fisioterapie, psicologi, analisi		0,70	1,52	5,71	12,45
47	11	D	47-Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive		0,70	1,52	5,71	12,45
48	11	E	48-Uffici e caselli autostradali		0,70	1,52	5,71	12,45
49	18	B	49-Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	Attività artigianali tipo botteghe <100 mq attività specialistiche	0,54	1,03	4,39	8,48
50	18	C	50-Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintorie	Attività artigianali tipo botteghe <100 mq attività specialistiche	0,54	1,03	4,39	8,48
51	19	B	51-Gommista		0,71	1,41	5,82	11,55
53	21	B	53-Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	Attività con produzioni alimentari; incremento coefficienti 20 % della categoria 21	0,43	1,31	3,51	10,69
54	24	B	54-Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato ai soci)	attività di ristorazione/bar nei giorni previsti di apertura e limitatamente ai tesserati - Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 24	1,80	4,40	14,76	36,09
55	23	B	55-Fast Food		3,15	7,63	25,86	62,55
56	25	B	56-Laboratori e negozi vendita pane e pasta	negozi di vicinato	1,31	2,76	10,76	22,67
57	25	C	57-Macellerie, Salumi e formaggi, gastronomie	negozi di vicinato	1,31	2,76	10,76	22,67
58	25	D	58-Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq	negozi di vicinato	1,31	2,76	10,76	22,67
59	28	B	59-Florovivismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni	Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 28	0,71	1,92	5,83	15,72
60	27	B	60-Pizza al taglio		4,66	11,29	38,19	92,56
61	28	C	61-GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry)	Riduzione coefficienti del 35 % della categoria 28	0,66	1,78	5,42	14,59
62	NP		Categorie di produzione specifica	Categorie speciali di produzione specifica riservata alle utenze che presentano produzioni del secco residuo (frazione oggetto di misurazione) molto elevate, oltre la media della categoria di appartenenza, da separarsi per evitare aggravati di costo per le altre utenze
...
85	NP		Categorie di produzione specifica	Categorie speciali di produzione specifica riservata alle utenze che presentano produzioni del secco residuo (frazione oggetto di misurazione) molto elevate, oltre la media della categoria di appartenenza, da separarsi per evitare aggravati di costo per le altre utenze
86	NP		Categorie Libere per sviluppi futuri	Categorie da occupare secondo gli andamenti del mercato e delle nuove tendenze di attività economica future
...
89	NP		Categorie Libere per sviluppi futuri	Categorie da occupare secondo gli andamenti del mercato e delle nuove tendenze di attività economica future
90	8	C	Bed & Breakfast e strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015	strutture ricettive con limitate possibilità di ospitalità come individuate dalla LR 27/2015 e s.m.i. - Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 8	0,43	0,76	3,53	6,22

Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all'anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l'avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).

In questa ottica i coefficienti K_b sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).

Pertanto per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, anche in ragione della applicazione della tariffa puntuale si procede alla istituzione di 61 categorie per le utenze non domestiche caratterizzate da una maggiore omogeneità dell'attività svolta e con i coefficienti di produttività originali che saranno corretti nel rispetto dei principi seguenti.

Regola base per il K_b : il coefficiente K_b , espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l'indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione pro-capite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.

K_b minimo: la determinazione del coefficiente K_b minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

K_b massimo: la determinazione del coefficiente K_b massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 3 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.

K_c e K_d minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.

K_c e K_d nuove categorie: sono assegnati, di norma, i valori di riferimento della categoria base salvo l'applicazione di riduzioni o incrementi, in forma percentuale, nei casi in cui risulti evidente una minor o maggior propensione alla produzione di rifiuti, migliorando, in generale, la possibilità di assegnare coefficienti diversificati alle attività ora separate;

Valori di K_b e K_d assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che il K_b è espresso in Kg/utenza/giorno mentre K_d è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell'anno precedente.

Per verificare e ricalibrare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si potrà procedere, nel tempo e per le categorie di utenza più significative, ad effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate, con determinazione delle relative produzioni specifiche.